CONTRATTO DI COMODATO DI PORZIONE DI IMMOBILE IN SUZZARA (MN) VIA CADORNA N. 4

TRA

l'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Mantova**, con sede in 46100 Mantova, in Strada Lago Paiolo n. 10, P.IVA 02481840201, pec protocollogenerale@pec.asst-mantova.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Anna Gerola, in qualità di Direttore Generale giusta nomina ex D.G.R. Lombardia n. XII/1624 del 21/12/2023 – "Comodante",

E

l'**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U**.), con sede legale in Milano, Via A. Campanini n. 6, Cap 20124, P. IVA e C.F. 11513540960, pec protocollo@pec.areu.lombardia.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore* - Dott. Massimo Lombardo, in qualità di Direttore Generale - "Comodatario",

di seguito congiuntamente indicate anche quali "le Parti",

premesso che:

- l'A.S.S.T. di Mantova è proprietaria dell'immobile sito in Suzzara (MN) in via Cadorna n.4 – identificato al NCEU dello stesso Comune al Fg. 49, mapp. 387 sub 308;
- A.R.E.U. ha manifestato la volontà di utilizzare una porzione del suddetto immobile per lo stazionamento e l'equipaggio e del Mezzo di Soccorso Intermedio della postazione di Suzzara;

tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1.1. L'A.S.S.T. concede in comodato ad A.R.E.U. – che accetta per sé e per i propri aventi causa – la porzione al piano rialzato dell'immobile sito in Suzzara (MN) in via Cadorna n. 4 – composta di n. 5 vani, da un locale adiacente da destinare a magazzino e dal posto auto scoperto, sito nel cortile della sede territoriale di Suzzara, per lo stazionamento di una ambulanza. La superficie netta utile è di mq 67,17 a cui è da addizionare la superficie netta di mq 13,34 relativa al magazzino. La porzione di immobile è individuata nella allegata planimetria con tratteggio rosso (allegato).

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO

2.1. Il Comodatario si servirà del bene con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia esclusivamente per il seguente scopo: stazionamento dell'equipaggio e del Mezzo di Soccorso

Intermedio della postazione di Suzzara, ovvero di altre tipologie di equipaggi e mezzi destinati comunque al servizio sanitario di emergenza urgenza extraterritoriale.

2.2. I locali potranno essere utilizzati dal Comodatario e dai soggetti terzi che risulteranno assegnatari, a seguito di apposita selezione da parte di A.R.E.U.

2.3. Il Comodatario si obbliga ad utilizzare i locali per il fine sopra dichiarato e comunque esclusivamente per attività autorizzate dal Comodante, pena la facoltà del Comodante di chiedere la immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento dei danni.

ART. 3 - CONDIZIONI DEL BENE

3.1. Il Comodatario dichiara di aver preso visione dei locali e di averli trovati idonei all'uso pattuito e con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a prenderli in consegna ad ogni effetto di legge. Il Comodatario si obbliga altresì a riconsegnarli alla scadenza nello stato di fatto e di diritto in cui sono stati consegnati.

ART. 4 - CLAUSOLE E CONDIZIONI

4.1. La cessione del contratto da parte del Comodatario ad altri soggetti potrà avvenire esclusivamente nel rispetto della destinazione d'uso di cui all'art. 2 e, comunque, per la finalità di tutela della salute pubblica e l'attività di soccorso sanitario in emergenza urgenza territoriale, previa comunicazione al Comodante e successivo consenso scritto del medesimo.

4.2. Per ogni ulteriore fattispecie, è fatto espresso divieto di cessione del contratto.

4.3. Il Comodante ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, con semplice preavviso, sopralluoghi per la verifica del corretto utilizzo del bene concesso in comodato.

ART. 5 – DURATA

5.1. Il contratto decorre dal 07/12/2026 con termine al 31/12/2029, con esclusione del tacito rinnovo.

5.2. Entrambe le Parti potranno recedere anticipatamente dal contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni agli indirizzi seguenti:

- per il Comodante: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it

- per il Comodatario: protocollo@pec.areu.lombardia.it

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

6.1. Il Comodatario si assume le seguenti obbligazioni:

- conservare e manutenere i locali oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia;

- sostenere gli oneri tutti di manutenzione ordinaria; al fine esclusivo di garantire interventi manutentivi quanto più tempestivi possibile – anche in relazione alla destinazione d'uso dei locali - le Parti convengono e stipulano che la manutenzione ordinaria, previa apposita segnalazione da parte del Comodatario - nel rispetto della procedura operativa che sarà indicata dal Comodante stesso - verrà effettuata dal Comodante. I costi all'uopo sostenuti dal Comodante verranno rimborsati dal Comodatario attraverso la loro esposizione nel flusso di rendicontazione annuale relativo all'attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera previsto dalla convenzione ai sensi della DGR n. XI/2703 del 23.12.2019;

- rimborsare al Comodante le spese sostenute per la fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento – in proporzione alla superficie e al periodo di utilizzo e previo invio dei prospetti riepilogativi dei costi di competenza – nell'ambito della citata rendicontazione annuale dell'attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera;

- sostenere le spese afferenti all'utenza telefonica attraverso l'intestazione diretta dell'utenza;

- richiedere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'espletamento delle attività nonché ad ottemperare alle disposizioni di legge relative all'attività svolta nei locali oggetto del comodato. Lo svolgimento di attività in assenza delle prescritte autorizzazioni sarà causa di risoluzione ipso iure del presente contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto del Comodante al risarcimento dei danni.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

7.1. Il Comodatario esonera fin da ora il Comodante da ogni responsabilità, onere ed obbligo per eventuali infortuni o danni subiti dal medesimo Comodatario o da terzi in conseguenza dell'uso dei locali.

7.2. Il Comodatario è costituito custode dei locali oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

7.3. Parimenti il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, il citofono e altre dotazioni anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Il Comodante si impegna, comunque,

attesa la particolare destinazione d'uso dei locali, a realizzare, nel più breve tempo possibile, quanto di propria competenza per ripristinare la piena fruizione di tutti i predetti servizi/utenze.

ART. 8 – ADDIZIONI E MIGLIORIE

8.1. Alla scadenza del presente contratto sarà facoltà del Comodante ritenere, senza il Comodatario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta, le eventuali addizioni o migliorie che il Comodatario abbia apportato nei locali senza accordo scritto oppure chiederne la totale rimozione a cura e spese del Comodante con ripristino dello stato di inizio contratto. In caso di interventi eseguiti dal Comodatario senza la previa autorizzazione del Comodante, il Comodatario sarà responsabile di tutti i danni che saranno conseguenza di tale omissione.

ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE

9.1. Eventuali adempimenti relativi al pagamento di bolli e tasse di registrazione, nonché ogni altro onere e gravame fiscale inerente al presente contratto, sono tutti a carico e a spese esclusivamente del Comodatario. Tali spese, anticipate dal Comodante, successivamente saranno rimborsate dal Comodatario nell'ambito della rendicontazione annuale dell'attività di emergenza extra-ospedaliera. La registrazione avverrà a cura del Comodante.

ART. 10 –TUTELA DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/2016)

10.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti rilasciano il consenso al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei propri dati per le finalità di gestione ed esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia e di cui al Regolamento UE - GDPR 679/2016.

ART. 11 – CONTROVERSIE

11.1. In caso di controversie non componibili amichevolmente, le Parti convengono e stipulano la competenza esclusiva del Foro di Mantova.

ART. 12 - RINVIO

12.1. Per tutto quanto ivi non previsto, le Parti rinviano agli artt. 1803 e seguenti del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova
(in persona del legale rappresentante *pro tempore* – dott.ssa Anna Gerola)
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
(in persona del legale rappresentante *pro tempore* – dott. Massimo Lombardo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.I. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SEDE TERRITORIALE ASST DI SUZZARA - CORPO A

AREA OCCUPATA DA AREU
67,17 MQ + 13,34 MQ

